

Messaggio

numero	4460
data	22 novembre 1995
dipartimento	Opere sociali

Concernente il Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994

Onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, con il presente messaggio intendiamo sottoporvi una normativa che disciplina in via transitoria i provvedimenti di competenza cantonali previsti dalla legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e dall' Ordinanza concernente l' entrata in vigore e l' introduzione della LAMal (O.Intr.), del 12 aprile 1995.

1. PREMESSA

Con effetto 1° gennaio 1996 entrerà in vigore la nuova normativa federale sull'assicurazione contro le malattie (LAMal), accettata in votazione popolare il 4 dicembre 1994.

L' entrata in vigore della LAMal determinerà il decadimento dell' attuale normativa cantonale in materia di assicurazione sociale contro le malattie (LCAM del 28 maggio 1986) e del relativo regolamento (Reg. LCAM del 18 maggio 1994).

Ciò implica, per il Cantone, il fatto di adottare una nuova legge di applicazione della LAMal.

Il testo di legge (LCAMal) e il relativo messaggio sono in fase di approntamento e dovranno seguire il normale iter parlamentare.

Onde poter disporre delle basi legali minime e sufficienti per operare in questo specifico settore con sufficiente garanzia giuridica già a partire dal 1° gennaio 1996, questo Consiglio di Stato intende proporre una normativa provvisoria sotto forma di decreto legislativo.

2. RAGIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO

La materia attinente all' assicurazione sociale contro le malattie è di per sé assai delicata, e come tale implica riflessioni approfondite.

Prima di poter approntare una normativa cantonale definitiva di applicazione della LAMal bisognava in ogni caso attendere l' adozione da parte del Consiglio federale almeno dell' Ordinanza principale sull' assicurazione malattie (OAMal).

La stessa è stata approvata dal Governo federale solo in data 27 giugno 1995.

I lavori preparatori in vista della definizione della nuova legge cantonale (LCAMal) sono potuti partire da tale periodo e sono giunti alla fase terminale.

E' tuttavia necessario ed indispensabile che alcune norme specifiche di competenza cantonale entrino in vigore già con effetto 1° gennaio 1996.

Ciò è del resto imposto sia dalla LAMal, sia dall' O.Intr.

2.1 Disposizioni imperative della LAMal

Ex art. 97 cpv. 1 della legge federale, i Cantoni devono emanare le disposizioni d' esecuzione relative ai sussidi prima dell' entrata in vigore della LAMal. Qualora ciò non fosse possibile, la legge stessa delega ai Governi cantonali la facoltà di promulgare un ordinamento provvisorio (art. 97 cpv. 2 LAMal). E' ciò che questo Consiglio di Stato ha fatto attraverso l' approvazione del decreto esecutivo concernente l' ordinamento provvisorio per l' attribuzione dei sussidi agli assicurati nell' assicurazione sociale contro le malattie valevole per l' anno 1996, del 17 giugno 1995.

2.2 Disposizioni dell' O.Intr.

Ex art. 1 O.Intr., entro il 1° gennaio 1996 i Cantoni devono emanare le disposizioni d' esecuzione relative ai seguenti capitoli:

a) norme di controllo dell' obbligo assicurativo;

b) designazione dell' organo a cui il fornitore di prestazioni può dichiarare la sua ricusa (rifiuto di fornire le prestazioni conformemente ai disposti dell' assicurazione sociale contro le malattie, e in particolare dell' assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie);

c) definizione dell' istanza di giudizio relativamente alle contestazioni nel campo delle

assicurazioni complementari all' assicurazione sociale contro le malattie giusta la LAMal.

Per questi singoli aspetti la LAMal non prevede alcuna delega diretta agli Esecutivi cantonali, per cui, in attesa della normativa definitiva che sarà licenziata entro breve da questo Consiglio di Stato, vi sottoponiamo il presente decreto legislativo.

3. IMPOSTAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO

Per quanto attiene agli aspetti di fondo indicati dall' O.Intr., questo Consiglio di Stato propone di mantenere in vigore in forma transitoria gli analoghi disposti della LCAM e del relativo regolamento. La normativa cantonale nel settore dell' assicurazione sociale contro le malattie prevedeva già infatti un quadro molto avanzato e assai simile a quello proposto dalla LAMal. La legge federale riprende infatti, estendendole sul piano nazionale, parecchie norme già introdotte nel nostro Cantone. Questo decreto legislativo riprende inoltre alcuni altri aspetti di diritto cantonale indispensabili ai fini di poter disporre di una base legale esaustiva, seppur di carattere provvisorio, per l' applicazione della nuova normativa attinente all' assicurazione sociale contro le malattie.

3.1 Norme di dettaglio riprese dal vigente diritto cantonale

Di seguito saranno illustrate le norme specifiche riprese dalla LCAM e dal relativo regolamento (art. 2 DL).

Le stesse si rifanno ai seguenti aspetti:

- a) obbligo ai Comuni di procedere ai controlli dell' applicazione dell' obbligo d' assicurazione (artt. 5 cpv. 2 LCAM e 2 - 9, 15, 16 Reg. LCAM);
- b) disposizione perentoria nei confronti del cittadino sottoposto all' obbligo d' assicurazione di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto e libera scelta del cittadino medesimo nei riguardi dell' assicuratore riconosciuto a cui iscriversi (art. 9 LCAM);
- c) norme per l' affiliazione d' ufficio dei cittadini soggetti all' obbligo d' assicurazione che rifiutano di iscriversi presso un assicuratore riconosciuto (artt. 10 LCAM e 12 Reg. LCAM);
- d) obbligo degli assicuratori riconosciuti e autorizzati all' esercizio di affiliare ogni persona sottoposta all' obbligo d' assicurazione che postula l' adesione, e questo, per le prestazioni obbligatorie, indipendentemente dall' età o dallo stato di salute del postulante (art. 11 cpv. 1 LCAM);
- e) ripartizione tra Cantone e Comuni degli oneri relativi alla spesa cantonale in materia di assicurazioni sociali (art. 25 LCAM);
- f) esazione e pagamenti delle spese scoperte per assicurati colpiti da attestato di carenza di beni (artt. 30 - 32 LCAM e 82 - 85 Reg. LCAM);
- g) disposizioni relative alle convenzioni (art. 34 LCAM);
- h) obbligo di scambio gratuito di informazioni (art. 35 LCAM);
- i) vigilanza ed esecuzione relative alla normativa cantonale [anche se provvisoria] (art. 36 cpv. 1 e cpv. 2 LCAM);
- l) mezzi di ricorso [Tribunale cantonale delle assicurazioni] (art. 37 LCAM);
- m) Tribunale arbitrale (art. 38 cpv. 1 e cpv. 2 LCAM);
- n) forma e contenuto dell' attestato di assicurazione (artt. 29 cpv. 1 e 30 Reg. LCAM);
- o) norme di applicazione del sussidio (artt. 18 e 44 - 60 Reg. LCAM);
- p) restituzione di sussidi indebitamente percepiti (art. 61 Reg. LCAM);
- q) norme per il versamento dei sussidi (artt. 62 - 65 Reg. LCAM);
- r) norme di accertamento del reddito al di fuori, o in assenza, di tassazione fiscale applicabile (artt. 67 - 72 Reg. LCAM);
- s) norme di controllo verso gli assicuratori e ispezioni (artt. 76 - 79 cpv. 1, 80, 81 Reg. LCAM).

3.2 Altre norme definite dal DL (commento agli altri articoli)

Articolo 1

Definisce lo scopo di questo ordinamento provvisorio.

Articolo 3

Tratta delle sentenze in materia di assicurazioni complementari all' assicurazione sociale contro le malattie, definendo nel Tribunale cantonale di assicurazione l' istanza di petizione.

Articolo 4

A titolo provvisorio, il fornitore di prestazioni che desidera operare al di fuori della

Lama deve dichiarare la propria ricusa direttamente al Consiglio di Stato.

Articolo 5

I ricoveri ospedalieri fuori Cantone, se determinati da motivi di ordine medico, implicano la partecipazione finanziaria del Cantone Ticino, il quale sarà chiamato a coprire la differenza tra la tariffa applicabile ai cittadini domiciliati nel Cantone in cui ha sede il nosocomio e la tariffa che l'ospedale applica nei confronti di pazienti provenienti da altri Cantoni.

Da questo profilo è pertanto legittimo e opportuno che il Cantone Ticino applichi un controllo di dettaglio a riguardo delle ospedalizzazioni fuori Cantone, e segnatamente in rapporto all'esistenza di motivi di ordine medico.

Di principio tali motivi di ordine medico sono da ricercare in prestazioni che non possono essere effettuate nel Cantone Ticino.

Articolo 6

Viene decretata l'abrogazione dell'attuale legge cantonale (LCAM) e del relativo regolamento (Reg. LCAM), ad eccezione ovviamente dei singoli disposti menzionati all'art. 2 cpv. 1 e cpv. 2.

Articolo 7

Definisce l'entrata in vigore di questo DL e il principio legato al suo periodo di vigenza. Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, A. Pedrazzini

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamata la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal), del 18 marzo 1994 e l'Ordinanza concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie, del 12 aprile 1995;
- visto il messaggio 22 novembre 1995 n. 4460 del Consiglio di Stato,

D e c r e t a

Articolo 1 - Scopo

Il presente decreto disciplina in via transitoria i provvedimenti di competenza cantonale previsti dalla Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e dall'Ordinanza concernente l'entrata in vigore e l'introduzione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie.

Articolo 2 - Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986 (LCAM) e relativo Regolamento del 18 maggio 1994 (Reg. LCAM)

¹ I seguenti articoli della Legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986 (LCAM) restano in vigore fino all'adozione della nuova Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal): 5 cpv. 2, 9, 10, 11 cpv. 1, 25, 30 a 32, 34, 35, 36 cpv. 1 e cpv. 2, 37, 38 cpv. 1 e 2.

² I seguenti articoli del regolamento della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 restano in vigore fino all'adozione della nuova regolamentazione esecutiva: 2, 4 a 9, 12, 15, 16, 18, 29 cpv. 1, 30, 44 a 65, 67 a 72, 76 a 79 cpv. 1, 80 a 85.

³ Per Casse convenzionate sono da intendere gli assicuratori riconosciuti e autorizzati all'esercizio giusta la LAMal.

Articolo 3 - Sentenze in materia di assicurazioni complementari

Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie, praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Articolo 4 - Ricusa

¹ Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla LAMal deve dichiararlo al Consiglio di Stato.

² Il nominativo del fornitore di prestazioni che opta per la ricusa è pubblicato nel Foglio ufficiale.

³ L'effetto delle ricusa prende inizio dalla data indicata nel Foglio ufficiale.

⁴ Le ricuse pronunciate in virtù del previgente diritto, mantengono la loro validità anche al momento dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5 - Ricoveri ospedalieri fuori Cantone

Il Consiglio di Stato designa l'istanza deputata a verificare i motivi di ordine medico legati ad un ricovero ospedaliero fuori Cantone, quando quest'ultimo determina oneri di legge a carico del Cantone Ticin.

Articolo 6 - Abrogazione

Riservato l'art. 2, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie (LCAM), del 28 maggio 1986 e il relativo regolamento (Reg. LCAM), del 18 maggio 1994.

Articolo 7 - Entrata in vigore

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1996.

² Esso resta in vigore fino all'entrata in vigore della nuova Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal).